

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 19/05/2026

FATTO

Con il ricorso, la società cliente afferma quanto segue:

- ha concluso un contratto di finanziamento con l'intermediario convenuto;
- ha richiesto un allungamento della scadenza del finanziamento per 36 mesi;
- ha scoperto di essere stata segnalata "a sofferenza" in Centrale dei Rischi.

Nel reclamo allegato, cui il ricorso fa riferimento, la cliente rappresenta di avere stipulato "recentemente" un "atto aggiuntivo e modificativo di mutuo chirografario" relativo a un finanziamento stipulato il 29/12/2022; contesta l'applicazione di un costo pari a € 9.094,48 a titolo di oneri di rinegoziazione, che non sarebbe stato pattuito e non sarebbe conforme ai principi di trasparenza.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la cliente chiede la rettifica delle segnalazioni in centrale rischi, un impegno dell'intermediario in questo senso, l'azzeramento delle predette commissioni anche a parziale riconoscimento del danno causato da errate segnalazioni.

L'intermediario non si è costituito nel presente procedimento, sebbene abbia ricevuto il ricorso che gli è stato correttamente trasmesso dalla Segreteria Tecnica in data 17.02.2026.

DIRITTO

La società cliente contesta:

- l'addebito di € 9.094,48 a titolo di oneri di rinegoziazione, a seguito della rinegoziazione di un finanziamento in corso di ammortamento con l'intermediario convenuto; afferma che tale onere non sarebbe stato pattuito e ne chiede "l'azzeramento";
- l'illegittimità di segnalazioni "a sofferenza" disposte dall'intermediario in Centrale dei Rischi poiché effettuate successivamente alla richiesta di allungamento della durata del mutuo: per tale ragione, domanda la cancellazione delle stesse ed il risarcimento del danno.

Con riferimento alla domanda relativa alla produzione di una lettera della banca convenuta che riconosca proprie responsabilità e si impegni a rettificare le segnalazioni contestate, che parrebbe rivolta a ottenere una condanna a un *facere*, pare dunque possibile interpretare la domanda come di accertamento della illegittimità della segnalazione a sofferenza. Venendo poi alla rinegoziazione del contratto, la ricorrente contesta che la commissione di cui si chiede l'azzeramento non sarebbe stata concordata e che la società ricorrente si è trovata a dover sottoscrivere l'accordo in condizioni di estrema urgenza, per far fronte a una "complessa situazione finanziaria" che "minacciava la continuità operativa dell'impresa", nota all'intermediario. L'accordo di rinegoziazione risulta sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale della società ricorrente. Si ha presente, ad ogni buon fine, che la previsione contestata non rientra fra quelle soggette ad approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. Si osserva poi che nel riscontro al reclamo l'intermediario eccepiva che la previsione di una commissione di rinegoziazione pari allo 0,5% del capitale residuo costituisce un trattamento di maggior favore rispetto all'1,5% previsto nel contratto di finanziamento originario. Riguardo alle segnalazioni contestate le stesse traggono origine da un contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti in data 29.11.2022 e che risulta ancora in corso di ammortamento.

In via preliminare, si osserva che la cliente, pur lamentando l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi a causa del mancato aggiornamento dell'importo del debito a seguito della sottoscrizione del piano di rientro, non ha prodotto la relativa visura o altre evidenze al riguardo. Al riguardo si rammenta che secondo l'orientamento di questo Collegio l'onere di provare l'effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul cliente: la mancata produzione delle relative visure non consente al Collegio di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione e l'attuale sussistenza delle medesime, con conseguente rigetto del ricorso (Cfr. Coll. Milano n.4198/24 e n. 4281/23). La ricorrente nega anche di aver ricevuto un preavviso di imminente comunicazione di segnalazione in Centrale dei Rischi. Come detto, l'intermediario non ha presentato controdeduzioni per cui non sono disponibili documenti che possano eventualmente provare l'avvenuto preavviso di segnalazione. Ad ogni modo, si evidenzia che l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è quello di ritenere il preavviso di segnalazione un atto dovuto per i clienti consumatori in occasione della prima segnalazione di

informazioni negative (sofferenze e inadempimenti persistenti). La sua omissione, tuttavia, non inficia la legittimità della segnalazione effettuata, ma può determinare soltanto conseguenze risarcitorie. Sul punto, si osserva inoltre che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4519/23 è intervenuto sulla questione della natura del preavviso in Centrale dei Rischi e delle conseguenze in caso di sua omissione, affermando il seguente principio di diritto: “l’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”. In assenza di evidenze a supporto, non è possibile esaminare la contestazione. Il cliente sostiene che le segnalazioni contestate avrebbero causato un danno, che pare commisurare all’ammontare della commissione di rinegoziazione. La cliente, tuttavia, non articola la doglianza circa il danno asseritamente causato alla società dalle segnalazioni in centrale rischi, e non produce documentazione dalla quale possa emergere né la natura, né l’ammontare dell’eventuale pregiudizio subito. Si ritiene pertanto che non vi siano elementi sufficienti ad accogliere le richieste formulate dalla ricorrente né con riguardo alla restituzione delle commissioni, essendo le stesse corrisposte in virtù di un accordo debitamente sottoscritto dalla ricorrente, né, in assenza di prove specifiche, con riguardo al paventato danno patito dalle segnalazioni in centrali rischi, peraltro non prodotte in atti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.

IL PRESIDENTE